



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presidenza - Direzione generale - Servizio Trasparenza e Comunicazione

Viale Trento, 69 - 09123 CAGLIARI

**Appalto del servizio di progettazione e realizzazione
di una campagna promozionale sulla Sardegna e
per la realizzazione di iniziative di comunicazione
istituzionale a carattere pubblicitario**

(procedura aperta)

Bando di gara del 4 agosto 2006

Documento: **Capitolato d'oneri**

Data rettifica: **13 settembre 2006**

Approvazione: Presidenza - Direzione generale – Servizio Trasparenza e Comunicazione



SOMMARIO

PREMESSA.....	4
CAPO I – GENERALITÀ.....	6
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	6
ART. 2 - OBIETTIVI E TARGET.....	6
ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE	7
ART. 4 - ATTIVITÀ SPECIFICHE DI COMUNICAZIONE	8
ART. 5 - IL PIANO MEDIA.....	9
ART. 6 - LA STRATEGIA DEI TEMPI.....	10
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE UFFICIALE	10
ART. 8 - IMPORTO A BASE D'ASTA E IMPORTO CONTRATTUALE	10
ART. 9 - FINANZIAMENTO	11
ART. 10 - DURATA DELL'APPALTO.....	12
ART. 11 - REQUISITI DI LEGGE, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DELLA GARA	12
ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	12
ART. 13 - OFFERTE VINCOLANTI	18
ART. 14 - MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA	18
ART. 15 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	19
ART. 16 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	21
ART. 17 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA.....	22
ART. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	22
ART. 19 - SUBAPPALTO.....	23
ART. 20 - AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE	24
ART. 21 - PROPRIETÀ	26
ART. 22 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	26
ART. 23 - LUOGHI E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCARICO.....	28
ART. 24 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI	28
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	28
ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO.....	29
ART. 27 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	29
ART. 28 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	30
ART. 29 - PENALI.....	30
CAPO II - NORME PER L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E IL PAGAMENTO.....	31
ART. 30 - CONDUZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTO.....	31
ART. 31 - RESPONSABILE DELLA COMMESSA.....	31
ART. 32 - COORDINATORE E GESTIONE DEL CONTRATTO	31
ART. 33 - VARIANTI.....	32
ART. 34 - VERIFICA DI REGOLARE SERVIZIO, VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE FINALE	33
ART. 35 - PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE	34
CAPO III - NORME FINALI	34
ART. 36 - NORME REGOLATRICI, GENERALI, LEGGI E REGOLAMENTI.....	34
ART. 37 - TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA	35
ART. 38 - OBBLIGATORietà DELLA FORMA SCRITTA	35
ART. 39 - PREVALENZA DEL CAPITOLATO D'ONERI	35
ART. 40 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	36



ART. 41 - CONTROVERSIE..... 36



**Appalto del servizio di progettazione e realizzazione di una campagna promozionale della Sardegna e della realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario
(procedura aperta)
Capitolato d'oneri**

Premessa

La Regione Autonoma della Sardegna intende attivare un insieme di misure volte alla promozione dell'immagine della Sardegna in Italia e all'estero attraverso l'individuazione di una strategia triennale di comunicazione che permetta di valorizzare in maniera integrata i punti di forza espressi dalla Sardegna, nonché la realizzazione delle campagne annuali di pubblicità istituzionale, relativamente agli obiettivi di comunicazione individuati dalla Regione Sardegna per l'anno 2006.

Si tratta di sviluppare una strategia di comunicazione, per la progettazione e realizzazione del piano, individuando i mezzi per la sua attuazione attraverso un ventaglio integrato di strumenti pubblicitari da modulare ed adattare in funzione dell'area geografica di intervento e del relativo target di riferimento, In coerenza con:

- la Direttiva sugli obiettivi di comunicazione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 61/1 del 20/12/2005, con la legge finanziaria regionale n. 1 del 24.02.2006;
- quanto stabilito dal P.O.R. Sardegna decisione C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005 Misura P.O.R. 4.5, linea d'Azione 4.5 d "Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna";
- l'Allegato 6 del Complemento di programmazione (Piano turistico Regionale "Cornice strategica di contesto) approvato dal comitato di sorveglianza del 1 febbraio 2006;
- il piano annuale di marketing turistico 2006 (Delibera della Giunta Regionale del 13 dicembre 2005, n. 59/11 di presa d'atto);
- gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);
- gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (2001/C 252/03);
- la Legge Regionale 14 novembre 2000, n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura", in particolare l'art. 12 - - Direttive di attuazione della



L.R. 21/2000, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 18 luglio 2002 n. 23/33, per la valorizzazione delle qualità della produzione agroalimentare dell'isola, nel rispetto della normativa comunitaria che regola la materia inerente alla promozione dei prodotti agroalimentari;

- la legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006)";
- articolo 83 della Legge Regionale 7 aprile 1995, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)"

Le campagne promo-pubblicitarie dovranno essere rivolte alle regioni italiane più interessate all'offerta turistica della Sardegna ed ai mercati esteri.

I concorrenti dovranno realizzare le campagne utilizzando spot radio-televisivi, circuiti cinematografici, inserzioni sulla stampa periodica e specializzata, affissioni (cartelloni, manifesti), diffusione via web, con l'aggiunta di un'azione di supporto editoriale (opuscoli, brochure etc) accompagnata dalla ideazione e creazione di gadget. E' lasciata ai concorrenti la scelta di pianificare l'utilizzo dei mezzi sopra indicati per ciascuno degli ambiti territoriali individuati in base alla conoscenza dei mercati che ciascuno di loro certificherà adeguatamente attraverso una relazione di accompagnamento riferita ai territori di che trattasi.

Alle imprese concorrenti, al fine di elaborare un efficace piano di comunicazione, non si richiede infatti la sola ed approfondita cognizione degli strumenti da adottare, ma anche la conoscenza dei segmenti di domanda del bacino turistico in cui questi dovranno intervenire al fine di ottenere il risultato più efficace possibile.

I concorrenti dovranno, inoltre, progettare e realizzare le campagne di pubblicità istituzionali riguardanti i seguenti progetti:

- Sardegna Speaks English;
- Protezione ambientale;
- Promozione del sito istituzionale e dei portali ad esso collegati (Comunas, Conoscere, Sardegnacultura, Sardegnaturismo, Sardegnaterritorio, Sardegnabiblioteche, Sardegnaforeste, SardegnaLavoro);
- Servizi al cittadino attivati dalla Regione Sardegna,
- Promozione Istituzionale Agroalimentare.

Le campagne di promozione istituzionale dovranno essere realizzate anch'esse con l'utilizzo dei mezzi sopra indicati tra i quali il concorrente dovrà individuare quelli più efficaci ed incisivi per veicolare i contenuti di



comunicazione presenti negli obiettivi di comunicazione individuati dalla Giunta Regionale ai vari target di riferimento.

Le campagne di promozione istituzionale dovranno essere realizzate in conformità con la Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 22 “Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953”.

Capo I – GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del servizio è la progettazione e realizzazione di una strategia di comunicazione volta a far conoscere in Italia e all'estero le attrattive della Sardegna e della sua offerta turistica e agro alimentare, mediante idonee azioni di comunicazione di seguito specificate, nonché la progettazione e realizzazione di una serie di campagne per la pubblicità istituzionale.

Art. 2 - Obiettivi e target

L'obiettivo della promozione dell'immagine della Sardegna nel mondo è la definizione di una linea di comunicazione unitaria per la promozione sui mercati italiani ed esteri dell'immagine della Sardegna, al fine di consolidare la sua grande e varia vocazione turistica promuovendo nel contempo i suoi beni culturali e la qualità dei prodotti agroalimentari e dell'artigianato tipico, evidenziandone i punti di forza, nonché l'inimitabile singolarità.

L'obiettivo delle campagne di pubblicità istituzionale deve essere conforme agli obiettivi prefissati dall'amministrazione nella legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare:

- Sardegna Speaks English: Pubblicità rivolta prevalentemente alle scuole le quali riceveranno un finanziamento per migliorare l'insegnamento e, di conseguenza, la conoscenza dell'inglese ad esempio attraverso l'organizzazione di manifestazioni nelle scuole dell'obbligo e corsi di alta formazione e viaggi studio per i gradi di istruzione più elevati.



- Protezione ambientale: le campagne pubblicitarie devono essere rivolte alla valorizzazione delle specificità del territorio, dei parchi naturali dell'Isola, delle specie autoctone, etc..
- Promozione del Sito istituzionale e dei portali ad esso collegati: dovranno essere divulgate le opportunità offerte dallo sviluppo dei servizi on-line come la diffusione della cultura in Sardegna, conoscenza del patrimonio ambientale, delle offerte turistiche e delle opportunità di lavoro nonché l'offerta formativa e didattica etc.
- Servizi al cittadino: Promozione dei servizi offerti al cittadino dall'amministrazione regionale, quali l'istituzione degli Uffici Relazioni con il pubblico dislocati nell'intero territorio regionale, degli sportelli unici per le attività produttive, etc..
- Promozione Istituzionale Agro alimentare: dovrà essere predisposta una campagna di informazione e promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione e, in subordine dei prodotti alimentari, in particolare promuovendo l'immagine dei prodotti in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e sicurezza dei prodotti alimentari e dei metodi di produzione. Gli obiettivi da perseguire sono la valorizzazione della qualità, della natura tipica, dei metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, la sicurezza alimentare attraverso campagne tematiche sulle principali filiere agroalimentari dell'ovi – caprino, dell'ortofrutta, del vitivinicolo, dell'olivicoltura, o mirate ad un pubblico selezionato. Ulteriore obiettivo da perseguire è l'informazione sul significato dei regimi comunitari delle DOP/IGP, nonché dei prodotti biologici. Le azioni di promozione non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tale disposizione non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto oggetto delle azioni se si tratta di una designazione fatta nell'ambito della normativa comunitaria, o nel caso in cui l'origine del prodotto sia secondaria rispetto al messaggio principale.

La strategia creativa dovrà coniugare l'azione pubblicitaria, promozionale e di immagine con quella informativa.

Art. 3 - Ambito territoriale

Le campagne dovranno investire le regioni d'Italia più interessate all'offerta turistica della Sardegna. I mercati esteri di riferimento dovranno essere indicati dal concorrente, visti i documenti allegati al presente capitolato sulla base delle proprie conoscenze dei mercati, adeguatamente documentate.

Le campagne di pubblicità istituzionale avranno come territorio di riferimento la Sardegna.

La Regione si riserverà di valutare, pur in presenza di aggiudicazione dell'appalto, l'opportunità di confermare in tutto o in parte i mercati individuati dal concorrente.



Art. 4 - Attività specifiche di comunicazione

Le campagne pubblicitarie e le azioni di pubblicità istituzionale dovranno comporsi delle seguenti azioni di comunicazione:

- a) creazione dello slogan identificativo della campagna;
- b) realizzazione di una campagna pubblicitaria televisiva e radiofonica, con ideazione e produzione dei relativi spot televisivi e radiofonici;
- c) ideazione, realizzazione ed inserzione sulla stampa più quotata in ambito locale di uno o più messaggi aventi ad oggetto l'immagine della Sardegna e le differenti tipologie di prodotto della sua offerta turistica;
- d) progettazione di una strategia sul web;
- e) ideazione, realizzazione e affissione di cartelli pubblicitari, opuscoli, brochure, guide etc;

Le azioni di comunicazione dovranno privilegiare il più possibile l'integrazione tra i vari strumenti pubblicitari, con l'obiettivo di dar vita ad un flusso informativo atto a raggiungere in modo efficace ed efficiente i destinatari previsti. Tali azioni dovranno rispondere inoltre alle aspettative espresse dai potenziali fruitori cui il messaggio è indirizzato in base alle specifiche peculiarità dei territori cui lo stesso è destinato, anche promuovendo ed utilizzando al meglio i siti internet della Regione.

1. Lo slogan rappresenta lo strumento che caratterizza l'intera campagna promozionale, quale elemento di continuità ed unione dell'intero impianto di comunicazione su cui essa si fonda. Il concept dello slogan è rimesso alla libera creatività del Concorrente, fatta salva la sua idoneità a raggiungere lo scopo identificativo di cui sopra, in armonia con i fini della campagna pubblicitaria.
2. Lo spot televisivo rappresenta lo strumento attraverso il quale addivenire alla più efficace trasmissione, presso il vasto pubblico, dei contenuti promozionali della campagna in oggetto.

Lo spot deve essere ideato in modo da rappresentare in forma unitaria l'immagine della Sardegna nei vari campi di intervento. Lo spot dovrà essere realizzato nelle varie lingue e dovrà essere presentato con un piano di intervento nei vari mercati, valutando l'incisività e l'opportunità negli stessi.

I media saranno preferibilmente le radio e le emittenti televisive a diffusione nazionale per le campagne di promozione della Sardegna e locale per le campagne di pubblicità istituzionale. Gli spot televisivi e gli annunci radiofonici dovranno essere trasmessi nella fascia oraria di maggiore audience. Lo spot e l'annuncio radiofonico devono essere forniti anche in versione elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Regione.



Le inserzioni sui quotidiani e periodici più quotati dovranno evidentemente essere prodotte nella lingua locale. Il messaggio dovrà essere adatto a rispondere alle aspettative del target di riferimento. Il formato previsto dovrà essere a pagina intera o ½ pagina. E' preferibile, ove possibile, l'uso di pagine a colori per amplificare la visibilità del messaggio. E' possibile inserire pagine b/n per i quotidiani che non prevedono stampa a colori. Le pagine devono essere garantite in posizioni di rilievo. Le inserzioni devono essere fornite anche in versione elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Regione.

I messaggi da diffondere via internet, tradotti nelle diverse lingue, devono essere in grado di generare un numero minimo di click e capaci di interagire con il sito internet della Regione.

Per quanto concerne il materiale cartaceo da utilizzare agli scopi del presente capitolato, si chiede di specificare le tipologie ritenute efficaci (guide, manifesti, opuscoli, brochure, etc.) e le quantità per i diversi ambiti di diffusione sia territoriale che di settore (turistico, agroalimentare, culturale, artigianale).

Tutto il materiale deve essere fornito anche in formato elettronico adatto e predisposto per la pubblicazione sul sito internet della Regione.

Art. 5 - Il Piano media

Il concorrente dovrà presentare una relazione contenente l'illustrazione dell'intero piano media, specificando per ciascuna area di intervento (Turismo, Agroalimentare, Artigianato, Cultura) i mezzi (radio-tv-stampa) prescelti, il numero di spot televisivi e radiofonici programmati, il numero e il formato delle inserzioni, i luoghi delle affissioni.

Il piano media dovrà essere dettagliato in quattro parti relative a:

- 1) Progettazione e realizzazione della campagna promozionale della Sardegna (1° anno);
- 2) Progettazione e realizzazione della campagna promozionale della Sardegna (2° anno);
- 3) Progettazione e realizzazione della campagna promozionale della Sardegna (3° anno);
- 4) Realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario (un anno)

La strategia di pianificazione-mezzi e i contratti con le concessionarie di pubblicità devono essere perfezionati a cura dell'Aggiudicatario. In particolare, il Concorrente dovrà dar conto:

- della strategia e piano-media della messa in onda degli spot TV, specificando la programmazione prevista ed i dati previsionali inerenti i risultati programmati;
- della strategia e piano-media della messa in onda degli annunci radio, specificando la programmazione prevista ed i dati previsionali inerenti i risultati programmati;



- piano di pubblicazione delle inserzioni stampa e delle affissioni, con i dati previsionali inerenti i risultati programmati.
- piano di diffusione dei messaggi promozionali veicolati via internet, ed i dati previsionali inerenti i risultati programmati.

Art. 6 - La strategia dei tempi

Il concorrente dovrà, in via analitica, indicare il cronoprogramma di realizzazione delle singole azioni di comunicazione, nel rispetto del termine ultimo di esecuzione.

Art. 7 - Documentazione ufficiale

La documentazione ufficiale atta a descrivere e a regolamentare l'appalto, è costituita da:

- Bando di gara
- Capitolato d'oneri
- Documentazione citata in premessa.

Per facilitare la predisposizione della domanda di partecipazione e la presentazione delle offerte è stata inoltre predisposta la seguente documentazione facsimile:

- Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente l'istanza di partecipazione e la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di legge, di capacità economico-finanziaria e tecnica;
- Modello per la formulazione dell'offerta economica.

L'intera documentazione è resa disponibile, fino ai termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte, esclusivamente in formato elettronico: sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it> alla voce *SERVIZI ALLE IMPRESE - Bandi e gare d'appalto - in svolgimento*

Art. 8 - Importo a base d'asta e importo contrattuale

L'importo assunto a base d'asta è di **€ 18.700.000,00 (=diciottomilionisettecentomila/00) IVA esclusa per 1 anno, con facoltà di rinnovo della Regione alle medesime condizioni o a condizioni migliorative, per**



ulteriori 2 anni, per ulteriori € 18.700.000,00 (=diciottomilionisettecentomila/00) IVA esclusa per ciascun anno - complessivi €56.100.000,00 (=cinquantaseimilionicentomila/00) IVA esclusa.

Per la specifica attività attinente la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale di carattere pubblicitario, è possibile offrire un importo massimo di **€ 2.500.000,00 (=duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa.**

L'importo assunto a base d'asta, nonché l'importo specifico per le iniziative di comunicazione istituzionale di carattere pubblicitario, sono soggetti solo a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. L'importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto.

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta aggiudicata, e remunera l'appaltatore per tutti gli oneri sostenuti e da sostenere, per tutte le attività che egli dovrà porre in essere in adempimento dell'appalto.

Art. 9 - Finanziamento

L'appalto è finanziato, per il primo anni, con i seguenti fondi di competenza dell'Amministrazione regionale, destinati dalla Deliberazione della Giunta Regionale, n. 15/3 del 13 aprile 2006:

- Presidenza della Regione: UPB S01.053 Capitolo 01110.01, € 1.000.000;
- Assessorato dell'Agricoltura: UPB S06.058 capitolo 06317.00, € 7.551.000;
- Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio: UPB S07.027 capitolo 07055, € 5.460.000 (conto residui), € 4.677.000 (conto competenze), fondi POR; capitolo 07056 € 825.000 (conto competenze), € 964.000 (conto residui), fondi regionali POR; UPB S07.020 capitolo 07047 € 2.000.000.

Il programma è cofinanziato dal F.E.S.R. nell'ambito del POR Sardegna 2000/2006, Misura 4.5 – “Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna”, linea d'Azione 4.5.d “Promozione del prodotto turistico Sardegna”.

Per la realizzazione delle campagne di pubblicità istituzionale l'importo massimo utilizzabile è pari a € 3.000.000 (=tremilioni/00) – valevole esclusivamente sui capitoli della Presidenza e dell'Assessorato dell'agricoltura e della riforma agropastorale.

Gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di IVA.



Art. 10 - Durata dell'appalto

La durata prevista per l'appalto decorre dalla data di aggiudicazione definitiva del contratto per il periodo di 1 anno, rinnovabile per 2 anni, per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione di una campagna promozionale della Sardegna.

L'appalto avrà altresì la durata di 1 anno per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario.

La facoltà di rinnovo è attribuita alla Regione, che potrà esercitarla entro 1 mese precedente la scadenza del contratto, previa verifica delle sussistenze delle disponibilità finanziarie e delle ragioni di interesse pubblico dirette alla prosecuzione del rapporto.

È vietato il rinnovo tacito del presente appalto.

Art. 11 - Requisiti di legge, economico finanziario e tecnici per la progettazione della gara

Le imprese devono possedere al momento della presentazione delle offerte, i requisiti richiesti dal bando di gara.

E' ammessa la partecipazione in Raggruppamenti Temporanei d'Imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, ovvero i Consorzi d'impresе. in tal caso si applicano le disposizioni cui all'art. art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa.

Art. 12 - Termini e modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore **13:00** del giorno **16 ottobre 2006**, al seguente indirizzo:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Presidenza

Servizio Trasparenza e Comunicazione

Viale Trento, n. 69 , piano terra

URP della Presidenza



09123 CAGLIARI - CA

Le imprese che intendono partecipare dovranno recapitare, per il tramite del servizio postale o servizio di recapito autorizzato - o anche a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il suddetto Servizio in Cagliari, Viale Trento n. 69, primo piano - un unico plico chiuso, il quale dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato in tutti i lembi di chiusura, ancorché preincollati, in modo che ne sia garantita l'integrità e la non manomissibilità.

I sigilli consistono in impronte impresse su materiale plastico, ovvero anche chiusure con supporti adesivi non asportabili e timbri e firme su tutti i lembi di chiusura.

Il plico dovrà recare all'esterno la dicitura:

“Offerta per l'appalto del servizio di progettazione e realizzazione di una campagna promozionale sulla Sardegna e per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario”

nonché la denominazione o la ragione sociale e l'esatto indirizzo dell'impresa partecipante, o del Raggruppamento o Consorzio.

Il recapito del plico entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Regionale ove per disguidi postali o di altra natura il plico non pervenga, entro il previsto termine perentorio di scadenza, all'indirizzo di destinazione. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. In ogni caso, farà fede la data e l'ora apposta dall'incaricato della ricezione

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno n. **3 BUSTE**, identificate rispettivamente come “BUSTA n. 1”, “BUSTA n. 2”, “BUSTA n. 3”, ciascuna delle quali dovrà essere debitamente chiusa e controfirmata in tutti i lembi di chiusura, in modo da garantire la segretezza del contenuto, e dovrà recare all'esterno l'oggetto dell'appalto e la denominazione o la ragione sociale dell'Impresa concorrente.

L'offerta dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.

La presentazione dell'offerta implica accettazione incondizionata delle disposizioni del presente Capitolato d'onori.

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla gara.

La **BUSTA n. 1**, dovrà riportare la dicitura “**Documentazione amministrativa**” e contenere, a pena di esclusione:



- a) **Domanda di partecipazione contenente dichiarazioni sostitutive di atto notorio:** rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, conformi alla modulistica facsimile allegata e riguardanti l'istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di legge, nonché, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Si rammenta che le false dichiarazioni comportano, tra l'altro, sanzioni penali e costituiscono causa di esclusione dai pubblici appalti;
- b) **Dichiarazione di subappalto:** nel caso di ricorso al subappalto - come meglio regolamentato al successivo al Successivo articolo Art. 19 - deve essere anche fornita l'indicazione delle parti dell'offerta che, in caso di aggiudicazione, si intende subappaltare a terzi fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale; nel caso di R.T.I. non formalmente costituito, tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppande;
- c) **Cauzione provvisoria:** pari al 2% dell'importo a base d'asta del primo anno (€ 18.700.000,00), secondo le modalità previste dalla legge, per un importo di € 374.000,00.

Nel caso di R.T.I.:

A pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) devono essere prestate da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento.

Oltre a quanto già previsto nel presente articolo dovrà essere inserita nella BUSTA n. 1, a pena di esclusione:

- In caso di **R.T.I. già formalmente costituito:**
 1. il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti alla capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata nel quale siano indicate specificatamente le parti dei servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese, compresa l'impresa capogruppo-mandataria;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
- In caso di **R.T.I. non ancora formalmente costituito:**
 1. l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare espressamente, qualificata capogruppo-mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;



2. una dichiarazione, sottoscritta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, concernente le parti della fornitura/servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l'impresa designanda capogruppo-mandataria;
3. l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese e di richiedere le certificazioni originali presso gli uffici competenti.

Secondo il disposto degli artt. 38, 45 e 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'Amministrazione potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La **BUSTA n. 2** dovrà riportare la dicitura "**Documentazione tecnica**" e contenere, a pena di esclusione, l'**Offerta tecnica**,

Ai fini della valutazione complessiva dell'offerta tecnica, i Concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione, a pena di esclusione:

1. Relazione analitica e dettagliata sulla strategia complessiva, sui criteri di individuazione del target sui diversi mercati e su ogni voce della campagna pubblicitaria, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice una valutazione dei seguenti aspetti:
 - efficacia della linea di comunicazione dei messaggi promozionali;
 - originalità e creatività del progetto;
 - strategia complessiva della comunicazione.
2. Bozza dello slogan promozionale identificativo della campagna pubblicitaria;
3. Story board dello spot televisivo;
4. Story board dell'annuncio radiofonico;
5. Lay out delle inserzioni stampa;
6. Bozza del contenuto per le diffusioni via internet;
7. Bozza dei manifesti per affissione;
8. Bozza dell'Opuscolo generale e descrizione della struttura di quelli specifici;



9. Cronoprogramma delle attività da svolgersi, secondo la strategia complessiva.

10. Piano Media di cui all'Art. 5 -

L'offerta andrà dettagliata con riferimento ai seguenti ambiti:

- 1) Progettazione e realizzazione della campagna promozionale della Sardegna (1° anno);
- 2) Progettazione e realizzazione della campagna promozionale della Sardegna (2° anno);
- 3) Progettazione e realizzazione della campagna promozionale della Sardegna (3° anno);
- 4) Realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario (un anno),

L'offerta tecnica dovrà indicare, a pena di esclusione, le professionalità che saranno coinvolte nelle fasi di realizzazione dell'appalto. Dovrà altresì contenere la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione dei servizi e delle misure adottate per garantire la qualità.

L'offerta tecnica dovrà essere rilegata con pagine numerate e sottoscritte singolarmente dal Titolare o Legale Rappresentante, ovvero, nel caso delle R.T.I. già costituite o Consorzi, dal Rappresentante dell'impresa mandataria o Consorzio. Nel caso di R.T.I. costituendo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai Legali Rappresentanti di ciascuna impresa.

All'offerta dovranno essere allegati i vari elaborati richiesti, ovvero, gli stessi, potranno essere inseriti direttamente nel documento principale. Dovranno essere allegati, inoltre, i medesimi documenti in formato elettronico, su supporto digitale (CD – DVD), nonché ogni altro documento o informazione utile ai fini della valutazione dell'offerta.

La mancata sottoscrizione dell'Offerta Tecnica comporterà la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla gara.

Nella BUSTA n. 2 non dovranno essere inseriti documenti atti ad esplicitare il contenuto dell'offerta economica.

I concorrenti possono essere convocati dalla Commissione di gara, per illustrare gli aspetti tecnici dell'offerta proposta.

La **BUSTA n. 3**, opaca (tale da non permettere la lettura del contenuto interno) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura "**Documentazione economica**", e contenere l'offerta economica, resa in bollo da Euro 14,62, da presentarsi con riferimento ai modelli predisposti dall'Amministrazione e riportante:



- l'importo complessivo (al netto dell'IVA) dell'offerta e del ribasso proposto (in termini di importo), con indicazione sia in cifre che in lettere, relativo al 1 anno del contratto;
- l'importo di dettaglio (al netto dell'IVA) dell'offerta con indicazione in cifre dell'importo relativo alla realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario (un anno).

A pena di esclusione l'offerta dovrà essere sottoscritta (in ciascun foglio con firma leggibile e per esteso) dal Titolare o Rappresentante Legale dell'impresa. Nel caso di R.T.I. o Consorzio costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante dell'R.T.I. o del Consorzio, mentre nel caso di R.T.I. da costituirsi, da tutti i Titolari e/o Legali Rappresentanti delle imprese che dichiarano di volersi raggruppare.

La documentazione inclusa nella BUSTA n. 1 e nella BUSTA n. 2 non deve contenere elementi che consentano di conoscere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto; parimenti, nella BUSTA n. 3 non dovrà essere inserito alcun altro documento oltre l'offerta economica.

L'offerta non deve contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o eccezioni a quanto stabilito dal presente Capitolato o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni della gara.

Si informa, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che le informazioni comunicate alla Regione Autonoma della Sardegna dai soggetti partecipanti all'appalto, potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. A riguardo si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di servizi;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al Responsabile del procedimento, al personale dipendente dell'Amministrazione, o comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., e della L.R. n. 40/1990;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di forniture e servizi.



- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
- e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle imprese concorrenti;

Alle dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere allegate le copie fotostatiche, non autenticate, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità secondo quanto specificato dall'art 35 del medesimo D.P.R.

Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, in caso di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di concorrenti stranieri.

Art. 13 - Offerte vincolanti

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato; in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione.

Non saranno inoltre considerate ed accolte offerte che possano vincolare l'Amministrazione con contratti aggiuntivi di qualsiasi genere che già non fossero compresi nell'offerta stessa.

Specifici servizi non espressamente inerenti l'oggetto dell'appalto, se proposti a costi aggiuntivi non compresi nell'importo complessivamente offerto, non potranno costituire motivo di valutazione preferenziale dell'offerta.

Art. 14 - Modalità di esperimento della gara

La gara verrà esperita con **procedura aperta** ai sensi dell'art. 70 e 71 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e sarà aggiudicata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. art. 83 del medesimo Decreto.

Si procederà secondo il calendario appresso indicato:



1. alle **ore 16:00** del giorno **18 ottobre 2006**, presso la Direzione Generale della Presidenza, in Cagliari, Viale Trento n. 69, in seduta pubblica, la Commissione di gara, all'uopo nominata, procederà a verificare la correttezza formale, nonché l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi, alla relativa apertura ed esame del contenuto; successivamente procederà, per ciascun offerta, all'apertura della BUSTA n. 1, ai soli fini della verifica del possesso, in capo all'impresa concorrente, dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, accantonando le altre buste.

Alla predetta seduta sarà ammesso solo il Legale rappresentante dell'Impresa concorrente o persona da esso delegata munita di delega scritta accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

2. Nel corso delle successive sedute, non pubbliche, la Commissione di gara procederà all'esame dell'offerta tecnica (contenuta nella BUSTA n. 2), volta a verificarne l'idoneità ed il rispetto dei requisiti richiesti e ad attribuire i punteggi con le modalità e i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 15 - .
3. In successiva seduta pubblica, nel giorno e nell'ora definiti e comunicati preventivamente ed ufficialmente via FAX a tutti i soggetti concorrenti, si procederà alla lettura dei punteggi relativi alla valutazione tecnica. A tale lettura farà seguito l'apertura delle buste dell'offerta economica ed il conseguente calcolo ed attribuzione del relativo punteggio. Quindi, sulla base della graduatoria derivante dalla somma dei punteggi il Presidente di gara procederà a proclamare l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto.

L'Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla verifica dell'anomalia dell'offerta economica.

Art. 15 - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito indicati:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Valutazione tecnica | 90/100 |
| - Valutazione economica | 10/100 |

VALUTAZIONE TECNICA (fino ad un massimo di 90 punti)

Ai fini della valutazione tecnica delle offerte è definita la seguente ripartizione parziale massima dei punteggi sottoposti a valutazione da parte della Commissione di gara:



1. Efficacia della comunicazione dei messaggi promozionali	40 punti
1-a) Efficacia complessiva della comunicazione	10 punti
1-b) Capacità di penetrazione della campagna promozionale, in relazione alle caratteristiche dei mass media proposti, ed in relazione alla tipologia specifica del target	20 punti
1-c) Efficacia delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario	10 punti
2. Originalità e creatività della proposta	30 punti
3. Strategia complessiva della comunicazione	20 punti

VALUTAZIONE ECONOMICA (fino ad un **massimo di 10 punti**)

La valutazione economica dell'offerta sarà operata con riferimento all'importo complessivo offerto confrontato con l'importo dell'offerta più bassa.



<p>Prezzo complessivo offerto</p> <p>L'attribuzione del punteggio massimo di 10 punti sarà calcolato con applicazione della seguente formula:</p>	<p>fino a 10 punti</p>
$P_{Off,j} = \frac{Off_{min}}{Off_j} \times 10.$ <p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - $P_{Off,j}$ è il punteggio attribuito all'offerta j-esima - Off_{min} è l'importo dell'offerta più bassa - Off_j è l'importo dell'offerta j-esima - 10 è il peso attribuito per la valutazione del prezzo complessivamente offerto 	

Il punteggio finale complessivo sarà definito dalla somma dei punteggi di valutazione tecnica e di valutazione economica

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale.

Nel caso di **offerte pari classificate** prime in graduatoria si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel caso di **ulteriore parità** si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni.

Art. 16 - Costituzione e svolgimento della commissione aggiudicatrice

Ai fini dell'espletamento delle sessioni di gara e della relativa aggiudicazione provvisoria sarà nominata una apposita Commissione di gara, composta da almeno 5 componenti, uno dei quali assumerà le funzioni di Presidente.

Tutte le fasi di gara e le operazioni eseguite dalla Commissione verranno registrate in appositi verbali, a cura di un Segretario senza diritto di voto, e saranno controfirmati dal Presidente e dai componenti della Commissione stessa. Le eventuali esclusioni saranno dettagliatamente motivate.



Art. 17 - Validità dell'offerta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, l'offerente sarà vincolato alla propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Gli offerenti, dopo tale data avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, sempre che, nel frattempo, gli stessi non siano stati informati dell'aggiudicazione dell'appalto a proprio favore.

La semplice ricezione dell'offerta non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale che si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di procedere o meno all'aggiudicazione, ovvero di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta purché valida e ritenuta adeguata alle proprie esigenze, o di sospendere, reindire, o anche non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse ove si evidenziasse la non idoneità o economicità delle offerte presentate, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta l'Aggiudicatario è immediatamente obbligato nei confronti dell'Amministrazione ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa nonché del presente Capitolato, per l'Amministrazione regionale il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 18 - Cauzione provvisoria e definitiva

In sede di presentazione dell'offerta, è richiesta all'impresa partecipante la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dell'appalto, al netto dell'IVA, pari a € 18.700.000,00 per il primo anno.

La cauzione provvisoria dovrà dunque essere pari a € 374.000,00 e potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione. La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni



del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto, e comunque non prima che siano state definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a spese dell'Impresa aggiudicataria e su esplicita domanda nella quale l'Impresa stessa dichiarerà di non avere altro da pretendere dall'Amministrazione.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 19 - Subappalto

Il subappalto è regolamentato dal disposto dell'articolo 118, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

E' vietato all'impresa aggiudicataria, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, cedere ad altri l'esecuzione di tutta o parte dei servizi. Le cessioni senza consenso o qualsiasi altro atto diretto a nascondere, faranno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e ad effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione prevista.

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, l'impresa deve comunque avere indicato in sede di gara le parti dell'offerta che intende eventualmente subappaltare a terzi. Qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere concessa all'aggiudicatario;



l'autorizzazione potrà essere concessa dall'Amministrazione fatte salve le altre condizioni previste dall'art. 118, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In ogni caso la quota subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo del contratto.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme stabilite nel richiamato dall'art. 118, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi il pagamento all'impresa non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti citati l'aggiudicatario non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha diritto a risarcimento danni.

Si ricorda che:

- il contratto tra l'Impresa appaltatrice e quella subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione entro venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture/servizi, corredato della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei medesimi requisiti già accertati in capo all'aggiudicatario;
- i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'appaltatore;
- l'Amministrazione regionale resterà completamente estranea ai rapporti tra aggiudicataria e subappaltatore, così come a quelli tra aggiudicataria e suoi fornitori; qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall'aggiudicataria per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi.

Durante il rapporto contrattuale, qualora l'Amministrazione regionale, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore incompetente o inaffidabile, provvederà a comunicarlo per iscritto all'aggiudicataria, la quale dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non darà diritto alcuno all'aggiudicataria di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

Art. 20 - Aggiudicazione e stipulazione

L'Amministrazione regionale procederà all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli, in capo all'aggiudicataria, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ed il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti.

Eventuali verifiche, che dovessero accertare che l'impresa aggiudicataria non risulti in possesso dei requisiti richiesti, ne comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.



A seguito dell'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione inviterà l'Impresa aggiudicataria a:

1. produrre tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione e prevista dal presente Capitolato d'oneri;
2. depositare le spese di contratto, registro e accessorie nessuna eccettuata ed esclusa, se richieste, che l'aggiudicataria riconosce a proprio carico;
3. presentare la cauzione definitiva di cui all'Art. 18 - del presente Capitolato d'oneri;

In caso di aggiudicazione a favore di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le singole partecipanti dovranno conferire, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo; il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione.

Il mancato adempimento a quanto richiesto nei commi precedenti comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel contratto verranno formalmente ed esplicitamente richiamati come parte integrante, anche se non direttamente allegati l'offerta tecnica e tutti gli allegati in essa richiamati, mentre il capitolato d'oneri e l'offerta economica presentata in sede di gara verrà allegata materialmente per costituire parte integrante e sostanziale del contratto.

In caso di mancata rispondenza, imprecisione o chiarezza descrittiva della documentazione d'offerta allegata al contratto si riterranno valide le specifiche e le condizioni contenute nel presente Capitolato regolante l'appalto, che sono comunque da intendersi prevalenti nei casi di eventuale contraddittorio.

L'Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà, di cui agli artt. 5, 10, 11 del D.P.R. n. 252/1998, di stipulare il contratto immediatamente dopo la richiesta della certificazione antimafia e delle informazioni di cui al predetto art. 10. Nel caso che gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge n. 252/1998 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 490/1994 ed al D.P.R. n. 252/1998, dimostrassero l'assenza dei requisiti in capo all'aggiudicatario, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione.

La rinuncia immotivata all'affidamento o la risoluzione del contratto per causa dell'aggiudicataria determinerà l'incameramento della cauzione e l'accollo da parte dell'aggiudicataria dei maggiori oneri che dovrà sostenere l'Amministrazione per il rinnovo della procedura o affidamento all'impresa che segue in graduatoria, fatti salvi ulteriori danni.



Art. 21 - Proprietà

Qualunque opera od elaborato prodotto dall'aggiudicatario nell'espletamento del presente incarico rimane di proprietà piena ed esclusiva della Regione Sardegna, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

È fatto divieto all'aggiudicatario di utilizzare i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione Sardegna.

L'aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione gratuita della Regione Sardegna, per un periodo di venti anni dalla data di stipulazione del contratto, il materiale di base utilizzato per la realizzazione di tutto il progetto, per la sua utilizzazione, anche delle singole parti, in Italia e all'estero, ai fini esclusivamente promo-pubblicitari e riconducibili agli scopi istituzionali della Regione.

Art. 22 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione regionale del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti.

A carico dell'Impresa aggiudicataria graveranno, integralmente e per tutta la durata del periodo contrattuale, i seguenti oneri:

1. le spese per la realizzazione dei servizi, secondo quanto proposto in sede di offerta ed accettato con la stipula del contratto;
2. le spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale dell'Impresa impegnato nelle fasi di esecuzione dei servizi;
3. qualunque altra opera e fornitura o prestazione necessaria per la corretta esecuzione e funzionalità dell'oggetto dell'appalto, per quanto concerne sia particolarità tecniche che legali e amministrative, comprese quelle opere o provvedimenti che siano prescritti da particolari disposizioni vigenti, emanate da qualunque autorità, anche se non specificatamente richiamate nei patti contrattuali, o che si rendano indispensabili per particolari ragioni contingenti di sicurezza o di altra natura.

L'impresa aggiudicataria si obbliga inoltre a:



- garantire l'esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici dell'Amministrazione, di tutte le attività previste dall'incarico conseguente all'aggiudicazione, secondo i tempi stabiliti e le esigenze dell'Amministrazione;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto e, relativamente alle prestazioni di specie, si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- applicare integralmente, in tutte le fasi di esecuzione delle prestazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e attuare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L.;
- eseguire i servizi con personale proprio, di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta dell'Amministrazione, in ogni momento, l'elenco del personale tecnico addetto all'esecuzione dell'appalto; l'Amministrazione ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti del personale dell'aggiudicatario e richiederne la relativa sostituzione, su richiesta scritta, entro il termine massimo di 5 giorni.
- L'aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure richieste per la salvaguardia fisica del personale impiegato, ponendo in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e di terzi, nonché per evitare danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione appaltante o di terzi.

Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro. L'Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Amministrazione e ai terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti e durante l'espletamento della fornitura e dei servizi oggetto del contratto. Durante l'esecuzione dell'appalto l'Amministrazione potrà verificare se il personale impiegato corrisponde a quanto indicato dall'impresa, se risulta regolarmente assunto e assicurato, se dispone in dotazione delle idonee attrezzature e dei dispositivi di protezione al fine della sicurezza.



Art. 23 - Luoghi e termini per la realizzazione dell'incarico

Per quanto non previsto o non specificato dal presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi, dei decreti, delle circolari in materia di appalti di servizi e di esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, attualmente vigenti.

La presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione di completa e perfetta conoscenza ed accettazione incondizionata di tutte le normative e regolamenti richiamati, nonché di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal presente capitolato.

I termini previsti per la conclusione delle singole attività, indicate dal cronogramma presentato dall'offerente sono da considerarsi perentori.

Durante tutta l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario dovrà consentire l'effettuazione di verifiche e controlli sulle forniture effettuate, sul regolare svolgimento del servizio, sul rispetto dei termini e delle condizioni stabilite contrattualmente.

Art. 24 - Sospensione dei servizi

L'Impresa aggiudicataria non potrà sospendere l'erogazione dei servizi, in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto delle controversie con l'Amministrazione. Tale evenienza costituirà inadempienza contrattuale e comporterà la conseguente risoluzione del contratto per colpa grave, restando a carico dell'Impresa tutti gli oneri, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

Nel caso di imperfezioni e/o difformità del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione ha facoltà di respingere il servizio e/o la prestazione e di intimare, con lettera raccomandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale l'aggiudicataria si dovrà conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto sarà risolto di diritto.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

E' prevista la risoluzione contrattuale, oltre che in tutti gli altri casi già indicati dal presente Capitolato:



1. nel caso di non veridicità in tutto od in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
2. quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura concorsuale o di fallimento;
3. nel caso di inadempienza alle clausole e alle condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;
4. nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore netto del contratto;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione del servizio. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito

È fatto divieto all'aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto che verrà stipulato, nonché di cedere a terzi, in qualsiasi forma i crediti derivanti dallo stesso e di conferire procure all'incasso. In caso di violazione di tali divieti, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 27 - Recesso della stazione appaltante

L'Amministrazione regionale potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che verrà stipulato, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicataria avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari), rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso ad alcun titolo.



Art. 28 - Invariabilità dei prezzi

Nei prezzi indicati in sede di offerta sono da intendersi compresi tutti gli oneri a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio dell'Impresa stessa anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d'opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell'offerta.

I prezzi sono considerati fissi ed invariabili, senza alcuna possibilità di revisione per il primo anno.

Art. 29 - Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili direttamente all'Amministrazione, per mancato rispetto dei termini contrattuali e delle modalità di espletamento dell'appalto, l'Amministrazione regionale provvederà ad applicare specifiche penali il cui ammontare potrà essere direttamente trattenuto avvalendosi sui pagamenti in corso, sull'importo della cauzione o agendo in danno.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto mediante comunicazione con raccomandata A/R, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

In caso di inadempienze meno gravi, l'applicazione ed il calcolo degli importi di penale sarà riferito al ritardo riscontrato nell'erogazione del servizio rispetto ai termini massimi imposti.

A tal riguardo si applicheranno le seguenti condizioni:

- per i servizi da rendere entro un termine temporale misurato in giorni solari o lavorativi, per ogni singola attività in relazione al cronogramma presentato e approvato in sede di offerta tecnica, verrà applicata una penale pari al 0,50 % dell'ammontare del corrispettivo per ogni giorno solare o lavorativo di ritardo sul termine atteso;

L'Amministrazione, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione, potrà disporre proroga dei termini riguardanti l'applicazione delle penali o una maggiore tolleranza a riguardo delle soglie di applicazione.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà comunque il diritto da parte dell'amministrazione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente.

L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell'aggiudicatario.



Capo II - NORME PER L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E IL PAGAMENTO

Art. 30 - Conduzione e responsabilità dell'appalto

La conduzione dell'appalto è a totale carico del soggetto aggiudicatario che dovrà comunque sottomettersi al controllo da parte dell'Amministrazione ed effettuare lo svolgimento delle proprie attività in piena integrazione e coordinamento con le strutture dell'Amministrazione Regionale, i relativi Responsabili ed eventualmente con gli altri Enti congiuntamente interessati o coinvolti nella realizzazione dell'appalto.

Art. 31 - Responsabile della commessa

Al momento dell'affidamento dell'appalto l'aggiudicatario dovrà nominare come **Responsabile** un proprio referente esperto, incaricato del coordinamento delle fasi di erogazione dei servizi, e referente nei confronti dell'Amministrazione e del **Coordinatore** da questa indicato.

A tale soggetto sarà attribuita la precisa responsabilità di seguire tutte le fasi, erogazione dei servizi, verifica e di collaudo nel rispetto degli obblighi contrattuali e di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti italiani e comunitari vigenti, o che siano emanati in corso d'opera per lo specifico appalto di che trattasi.

Art. 32 - Coordinatore e gestione del contratto

L'Amministrazione provvederà, a sua volta, a nominare un proprio **Coordinatore**, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, che avrà la responsabilità dell'esecuzione del contratto e svolgerà i seguenti compiti:

- tenere un costante e diretto raccordo con l'impresa aggiudicataria;
- vigilare e verificare la corretta esecuzione dell'appalto in ogni sua parte, in conformità alle condizioni contrattuali e all'offerta aggiudicataria;
- proporre l'adozione delle misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali;
- indire e presenziare ad incontri periodici con il Responsabile dell'impresa aggiudicataria e monitorare la corretta esecuzione ed il rispetto dei tempi di realizzazione;
- riferire all'Amministrazione circa le eventuali inadempienze contrattuali da parte dell'aggiudicatario;



- far predisporre tutta la necessaria documentazione descrittiva del servizio e di tutte le attività svolte durante l'esecuzione dell'appalto;
- redigere e mantenere aggiornato, in raccordo con il Responsabile dell'impresa aggiudicataria, l'elenco dei servizi e di quant'altro oggetto dell'appalto, nonché mantenere la contabilità dell'appalto;
- supportare le operazioni di verifica e presenziare a tutte le attività di collaudo e accettazione in corso d'opera e finale;
- fornire attività di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del procedimento.

Alla Regione è riservata la scelta ed il coordinamento delle parti che compongono il prodotto finale, il controllo delle elaborazioni, nonché la facoltà di richiedere modifiche e/o integrazioni al progetto. Per consentire alla Regione l'esercizio della facoltà di cui al precedente capoverso l'impresa aggiudicataria si impegna a presentare nel corso dell'esecuzione tutta la documentazione, i progetti, il materiale letterario ed iconografico utilizzato, assicurando l'esecuzione delle modifiche che l'Amministrazione riterrà di richiedere. La qualità e la bontà delle traduzioni nelle varie lingue dovranno essere certificate e validate a cura dell'Impresa aggiudicataria da un interprete giurato nella lingua di cui trattasi. L'Amministrazione Regionale si riserva, altresì, la facoltà di effettuare il controllo di tutti i testi in lingua, una volta elaborati dall'Impresa aggiudicataria in corso d'opera. In ogni caso l'impresa aggiudicataria si assume la piena responsabilità per quanto attiene l'esattezza del contenuto pubblicitario, letterario, cartografico e iconografico delle opere, quella delle relative traduzioni nonché la completezza dei dati.

Art. 33 - Varianti

L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le varianti in corso di realizzazione presentate qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa Amministrazione.

Durante la fase di definizione contrattuale e/o in fase di esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione si riserva di richiedere o di accettare la proposta di varianti finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale dei sistemi e dei servizi resi, ovvero atte ad accogliere soluzioni tecniche suggerite dall'avvento di nuove tecnologie.

In tutti i casi, ed anche se dovute a cause di impossibilità sopravvenute per caso fortuito o forza maggiore, l'approvazione delle varianti dovrà essere sempre concordata e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti equivalente o migliorativa sotto il profilo tecnico ed economico e consenta il soddisfacimento degli obiettivi dell'appalto. Le varianti dovranno comunque essere formalizzate e sottoscritte per accettazione da entrambe le parti.



Nel caso in cui le varianti si dovessero rendere necessarie per la correzione di errori, trascuratezza o mancata attenzione da parte dell'Impresa aggiudicataria circa la definizione della propria offerta, tali varianti, se necessarie a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, dovranno essere obbligatoriamente operate a costo zero per l'Amministrazione ed a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 34 - Verifica di regolare servizio, verbale di ultimazione del servizio e certificato di accettazione finale

L'aggiudicatario si impegna a consegnare un report bimestrale delle attività inerenti il contratto e dello stato di avanzamento dello stesso. All'interno del report dovranno essere come minimo indicati:

- attività svolte;
- costo sostenuto;
- data di inizio e fine;
- descrizione sintetica ed esito delle attività concluse.

L'espletamento dei servizi, sarà sottoposto a verifica di regolarità che sarà compiuta dal Coordinatore il quale potrà comunque essere supportato, o anche sostituito all'occorrenza, da altro personale indicato dall'Amministrazione.

La richiesta dell'aggiudicatario di pervenire al collaudo dovrà essere supportata dall'avvenuto e preventivo accertamento, da parte dell'aggiudicatario stesso, dell'esito positivo circa la regolarità di completamento del servizio da sottoporre a collaudo, relativamente al primo anno ed, eventualmente in caso di rinnovo per ciascuno degli anni seguenti, distinguendo, per il primo anno, l'attività relativa alla promozione della Sardegna, rispetto alle iniziative di comunicazione istituzionale di carattere pubblicitario.

A conclusione del servizio, la ditta emetterà apposito verbale di ultimazione dei servizi.

Al termine del servizio, dopo l'emissione del verbale di ultimazione dei servizi, dopo aver effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e leggi vigenti, il Coordinatore tecnico emetterà il Certificato di Accettazione Finale delle attività dei servizi.

L'approvazione di detto Certificato dovrà avvenire entro tre mesi dalla ultimazione dei servizi stessi.



Art. 35 - Pagamenti e modalità di fatturazione

Il pagamento degli importi avverrà entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

- attraverso rate semestrali, ciascuna pari al 40% dello stanziamento finanziario annuo e previa documentata dimostrazione dell'avvenuta e completa realizzazione delle attività previste nel periodo di riferimento, nel piano media annuo proposto ed approvato dall'Amministrazione regionale, e relativa fatturazione per importo corrispondente, distintamente considerando il primo anno della campagna promozionale, rispetto alle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario.
- attraverso una rata a saldo dell'importo contrattuale a conclusione del programma, previa presentazione della documentazione finale riepilogativa, approvazione finale dell'avvenuta certificazione di accettazione finale per ogni anno, distintamente considerando il primo anno della campagna promozionale, rispetto alle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario.

L'Amministrazione non potrà essere messa in mora prima che siano decorsi 90 giorni dalla data di presentazione delle fatture. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare alcun titolo all'aggiudicatario per la richiesta di mora qualora detto ritardo fosse dipendente da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi contabili cui l'Amministrazione debba attenersi in base alla legge od ai propri regolamenti.

Sulle somme sospese non saranno inoltre corrisposti interessi per qualsiasi titolo, ed il saldo non potrà essere corrisposto fino a quando l'Impresa non abbia dimostrato di aver adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali.

Capo III - NORME FINALI

Art. 36 - Norme regolatrici, generali, leggi e regolamenti

L'esecuzione dell'appalto ed il conseguente contratto saranno inoltre regolati:

- da quanto previsto dal presente Capitolato d'oneri e dalle clausole del contratto da stipulare con l'aggiudicatario;
- dalle norme contenute nel R.D. n. 2440/1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. n. 827/1924 e successive variazioni e integrazioni;



- dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, dalle norme in materia di contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.
 - In particolare si richiama l'obbligo per l'impresa all'osservanza:
 - delle leggi e regolamenti vigenti per gli appalti di servizi;
 - delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e simili;
 - delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme previste in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/1994.

Art. 37 - Tutela dei dati e delle informazioni ed obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario assume l'onere di agire con pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003 (e relativi allegati) ed in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale.

Al termine del contratto l'aggiudicatario si obbliga a consegnare all'Amministrazione, e/o distruggere, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi fino ad allora resi. L'aggiudicatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso direttamente riconducibile, per mancata applicazione o adempimento delle prescrizioni di sicurezza, riservatezza e tutela dei dati personali.

Art. 38 - Obbligatorietà della forma scritta

Ogni modificazione delle condizioni e dei termini contrattuali richiede la forma scritta, a pena di nullità.

Le eventuali proposte di variazioni e/o integrazioni al contratto, le proposte di nuove forniture e/o servizi che ciascuna delle parti volesse formulare devono essere notificate dalla parte in forma scritta e sono integrate nel contratto solo dietro accettazione espressa nella medesima forma.

Art. 39 - Prevalenza del capitolato d'oneri

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e l'Impresa appaltatrice a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal presente



Capitolato d'oneri rispetto al contenuto dell'offerta tecnica, od in generale della documentazione d'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nel presente Capitolato d'oneri con la sola eccezione delle condizioni migliorative che l'Amministrazione potrà pretendere dall'Impresa con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara e riportato nella relativa documentazione presentata ed allegata al contratto.

Art. 40 - Brevetti e diritti d'autore

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione appaltante da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relativi, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alle prestazioni contrattuali.

Art. 41 - Controversie

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Impresa aggiudicataria e l'Amministrazione, che non si potessero risolvere in via bonaria, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.



Documento approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza - Direzione generale - Servizio Trasparenza e Comunicazione
con Determinazione del Direttore del Servizio n. ../.. del2006